



Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartmentale: Corso Matteotti, 8 - 10121 Torino - Tel. 011.573911 - Fax. 011.5162982

Compartimento della Viabilità per il Piemonte

ORDINANZA n. 159

Oggetto : S.S. 34 “del Lago Maggiore”

Limitazione della circolazione dal km 29+380 al km 29+450 , in territorio comunale di Verbania località Cannobio.

IL CAPO COMPARTIMENTO

VISTA la richiesta dell'impresa Unirock s.r.l. esecutrice delle opere del 02/11/2011 per il restringimento di carreggiata necessario per la prosecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che per consentire i lavori di contenimento attivo della parete rocciosa e realizzazione di struttura di contenimento attivo del flusso detritico al km 38+850 a seguito degli eventi alluvionali del 29 e 30 Maggio 2008, è necessario limitare la circolazione dal km 29+380 al km 29+450, in Comune di Cannobio, della S.S. 34 “del Lago Maggiore”, mediante istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico o movieri,

VISTA la proposta del Centro Manutentorio n. 2 finalizzata all'emissione di Ordinanza;

VISTI gli artt. 5, 6, 37 e 38 del D.L.vo 285/92;

VISTO il D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

la limitazione della circolazione mediante istituzione di senso unico alternato dal km 29+380 al km 29+450 della S.S. 34 “del Lago Maggiore”, in territorio comunale di Cannobio, con decorrenza dal 09.11.2011 al 09.12.2011 con fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 16:30, onde consentire la realizzazione dell'intervento in oggetto, senza interferenza con il traffico veicolare sulla Statale.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione a cura e spese dell'impresa Unirock s.r.l. via degli Artigiani 16/A 39100 Bolzano, della segnaletica prescritta dall'art. 21 del D.L.vo 285/92 e dagli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/92, secondo lo schema (Tav. 66) previsto dalla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 del 26.09.2002 che fa parte integrante della presente Ordinanza e che viene conservato agli atti di questo Compartimento.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

IL CAPO COMPARTIMENTO
Ing. Raffaele CELIA

SINCERT



ANAS S.p.A



Prot. CTO-0030354-P del 08/11/2011

G. Cintonino/M. Perna